



PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Publicata in GU legge sulla parità di genere

CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI

Tutela del whistleblower e atti ritorsivi

GIURISPRUDENZA LEGITTIMITA'

Patto parasociale e contratto a favore di terzi

La Procura della Cassazione sulle fidejussioni secondo il modello ABI

Procedura fallimentare: termine di decadenza per i crediti prededucibili

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Superamento del limite di finanziabilità e nullità del contratto di mutuo fondiario

SOS: Criteri per la qualificazione di una operazione come "sospetta"

Tutela dei creditori e revoca del trust liquidatorio

Publicata in GU legge sulla parità di genere

Legge 5 novembre 2021 n. 162 – “Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo” – Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 18 novembre.

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 18 novembre la legge 5 novembre 2021 n. 162, recante disposizioni in tema di pari opportunità e di parità salariale tra uomo e donna. Tra le principali novità introdotte dal provvedimento, che entrerà in vigore il 3 dicembre 2021, si segnala: (i) l'introduzione di una “certificazione della parità di genere” che potrà permettere di ottenere un incentivo, sotto forma di esonero contributivo, per le aziende che ne sono in possesso e la previsione di un punteggio premiale per l'accesso a fondi e contributi pubblici; (ii) la nuova nozione di “discriminazione”, che permette di individuare una discriminazione non solo in ogni trattamento meno favorevole, ma anche in ogni modifica dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che sia motivata dallo stato di gravidanza, di maternità o paternità e dall'esercizio dei relativi diritti ma anche semplicemente del sesso, dell'età anagrafica o delle esigenze di cura personale o familiare; (iii) l'estensione alle aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti dell'obbligo di redazione di un rapporto periodico (con cadenza biennale) sulla situazione del personale maschile e femminile in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti nonché della retribuzione effettivamente corrisposta.

[torna su](#)

Tutela del whistleblower e atti ritorsivi

ANAC – Delibera n. 717 del 20 ottobre 2021

L'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), con la delibera in commento, ha stabilito che il dipendente che segnala presunte condotte illecite e che viene sanzionato per ragioni diverse ed ulteriori rispetto alla segnalazione non è tutelabile ai sensi dell'art. 54-bis, comma 6, del D.lgs. 165/2001 in quanto non vengono ad esistenza i presupposti per l'esercizio dei poteri sanzionatori di cui all'art. 54. Sul punto l'Autorità rammenta che il nesso di causalità tra la segnalazione del *whistleblower* e la ritenuta misura ritorsiva è destinato a venir meno ogniqualvolta è possibile affermare che tale misura sarebbe comunque stata adottata anche in assenza della segnalazione, ossia quando la segnalazione del *whistleblower* si inserisce nella vicenda in modo del tutto neutro in quanto non può dirsi la causa scatenante dell'adozione della misura contestata. In particolare, nel caso in questione, l'ANAC ha chiarito che un provvedimento di licenziamento non ha natura discriminatoria/ritorsiva quando non è motivato da intento di rappresaglia, bensì da ragioni estranee alla segnalazione, ragioni tali da sorreggere da sole il provvedimento disciplinare.

[torna su](#)

Patto parasociale e contratto a favore di terzi

Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile – Sentenza n. 36092, del 23 novembre 2021

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha chiarito che affinché l'amministratore designato in un patto parasociale acquisti, ai sensi dell'art. 1411 c.c. (contratto a favore di terzo), il diritto soggettivo all'espressione del voto in assemblea, da parte dei soci sottoscrittori del patto, in favore della sua nomina e di un determinato compenso, in esso decisi, occorre sia accertato l'intento dei soci di attribuire direttamente ed immediatamente al terzo un diritto soggettivo, potendo allora, in tal caso, l'amministratore vantare una pretesa risarcitoria a riguardo, ove ne sussistano tutti gli elementi costitutivi. Nel caso in questione, ad avviso della Suprema Corte, attraverso il patto parasociale i soci si erano impegnati nei reciproci confronti a designare per la carica di amministratore delegato un medesimo soggetto e ad assegnargli un certo compenso e un trattamento economico complessivo, attribuendo in tal modo allo stesso un mero vantaggio economico e non un diritto soggettivo perfetto ad essere nominato amministratore.

[torna su](#)

La Procura della Cassazione sulle fideiussioni secondo il modello ABI

Procura Generale della Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Conclusioni ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 137/2020 – Udienza del 23 novembre 2021

La Procura Generale della Corte di Cassazione, formulando le proprie conclusioni, ha analizzato la questione concernente l'applicabilità alle fideiussioni bancarie prestate in conformità delle condizioni uniformi predisposte dall'ABI del regime di nullità dei contratti stipulati in conformità d'intese restrittive della concorrenza. In particolare, la Procura Generale ha specificato che dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, non deriva la nullità (a catena) di tutti i contratti di fideiussione posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, né la nullità (derivata) delle singole clausole sanzionate. I contratti a valle, dunque, mantengono inalterata la loro validità e possono dare luogo alla specifica azione di risarcimento dei danni da parte dei fideiussori nei confronti degli istituti di credito, previo accertamento incidentale della nullità dell'intesa ed a condizione che sia fornita la prova di un possibile danno derivante dalle condizioni contrattuali deteriori che il fideiussore non avrebbe accettato in mancanza della intesa.

[torna su](#)

Procedura fallimentare: termine di decadenza per i crediti prededucibili

Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile – Sentenza del 15 novembre 2021, n. 34435

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha stabilito che i crediti prededucibili sorti nel corso della procedura fallimentare e non contestati per collocazione e ammontare (di cui all'art.111-bis, comma 1, L. Fall.), non debbono essere insinuati al passivo nel termine di decadenza previsto dall'art. 101, comma 1, L. Fall. (pari a trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo). In particolare, in assenza di una specifica disciplina sui termini per l'insinuazione al passivo dei crediti maturati dopo la dichiarazione di fallimento, la Suprema Corte ha dovuto chiarire se l'insinuazione dei crediti in questione possa avvenire sine die o se sussista un termine. Ad avviso della Suprema Corte, l'applicazione della L. Fall., art. 101, ai crediti sopravvenuti introdurrebbe una decadenza non prevista dalla legge ma derivata da un intervento di natura pretoria, mettendo a repentaglio i principi espressi dall'art. 24 Cost., e comporterebbe un'evidente discriminazione dei creditori sopravvenuti rispetto agli altri, a dispetto del principio della parità di trattamento previsto dall'art. 3 Cost. Pertanto, la Corte di Cassazione ha chiarito che le indubbie esigenze di celerità e concentrazione del procedimento di verifica del passivo non bastano a giustificare l'applicazione dei termini di decadenza previsti dalla L. Fall., art. 101.

[torna su](#)

GIURIPRUDENZA
DI LEGITTIMITA'

Superamento del limite di finanziabilità e nullità del contratto di mutuo fondiario

Tribunale di Napoli – Seconda Sezione Civile – Sentenza del 16 novembre 2021

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza in commento in tema di mutuo fondiario, ha chiarito che il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), è elemento essenziale del contenuto del contratto di mutuo ed il suo mancato rispetto determina la nullità del contratto stesso (con possibilità, tuttavia, di conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti), e costituisce un limite inderogabile all'autonomia privata in ragione della natura pubblica dell'interesse tutelato, volto a regolare il "quantum" della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilitazione della proprietà immobiliare ed agevolare e sostenere l'attività di impresa.

[torna su](#)

SOS: Criteri per la qualificazione di una operazione come "sospetta"

Tribunale di Roma – Seconda Sezione Civile – Sentenza n. 17115, del 3 novembre 2021

Il Tribunale di Roma, con la sentenza in commento, ha stabilito che affinché un'operazione finanziaria possa essere ritenuta "sospetta" e dunque assoggettabile all'obbligo di SOS (Segnalazione di Operazione Sospetta) previsto dal D.Lgs. 231/2007 (c.d. Decreto Antiriciclaggio), non è sufficiente la sussistenza di un mero dubbio sulla liceità astratta dell'operazione stessa bensì è necessario il fondato sospetto in merito alla provenienza illecita della provvista utilizzata per l'operazione. Infatti, nel caso in cui le risorse utilizzate per l'operazione siano di provenienza lecita, non è configurabile una condotta integrante il reato di riciclaggio e dunque non è necessaria alcuna segnalazione. Il Tribunale di Roma ha dunque sottolineato che l'obbligo di segnalazione sussiste solo nel caso in cui vi sia il sospetto che l'operazione possa essere idonea a integrare il reato di riciclaggio, in quanto preceduta da una attività criminosa (c.d. reato presupposto). Pertanto, è necessario che l'atto di disposizione – per il quale sussiste l'obbligo di segnalazione – abbia ad oggetto beni o diritti che si sospetti siano frutto di una condotta illecita di rilievo penale.

[torna su](#)

Tutela dei creditori e revoca del trust liquidatorio

Corte d'Appello di Torino – Prima Sezione Civile – Sentenza 21 ottobre 2021, n. 1148

La Corte di Appello di Torino, con la sentenza in commento, ha chiarito che un trust, in quanto negozio gratuito finalizzato a trasferire beni ad una gestione separata senza corrispettivo alcuno e con sottrazione di essi ai creditori, assimilabile all'istituto del fondo patrimoniale (ritenuto un atto di disposizione a titolo gratuito revocabile), può essere ritenuto idoneo a sottrarre ai creditori le garanzie di cui all'art. 2740 c.c. e suscettibile quindi di revocatoria ex art. 2901 c.c.. Nel caso in questione, le finalità del trust erano collegate al pagamento di tutte le passività patrimoniali facenti capo al disponente e all'eventuale rilancio dell'attività di impresa, con la precisazione che tale ultimo obiettivo sarebbe stato perseguito "non prima di aver soddisfatto le ragioni dei creditori, nel rispetto di eventuali privilegi di legge e secondo il loro ordine legale, ma comunque nel modo il più possibile tempestivo ed ampio". Sulla base dell'atto istitutivo, dunque, il trustee avrebbe dovuto procedere alla liquidazione dei beni facenti parte del trust destinando il ricavato al soddisfacimento dei creditori. Tuttavia, la Corte di Appello di Torino ha disposto la revocatoria dell'atto di istituzione del trust liquidatorio e del successivo conferimento dei beni in trust per aver determinato l'effetto di sottrarre alla disponibilità diretta dei creditori della società i beni conferiti.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 809132232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it